

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile

Ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30351

Integrale

Spese giudiziali civili - Difesa - compenso al difensore - Liquidazione - Scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 - Obblighi del giudice - Necessità di indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso - Scostamento che supero i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione - Limite di cui all'articolo 2233 c.c., comma 2 - Divieto di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere

Dott. RUBINO Lina - Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2616/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

e contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 3895/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo, (OMISSIS) ha impugnato, per quanto concerne il capo relativo alla liquidazione delle spese di secondo grado, la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 17 giugno 2016, che - nel rigettare il gravame interposto da (OMISSIS) avverso la decisione del Tribunale di Roma che, a sua volta, aveva respinto la domanda del medesimo (OMISSIS) volta alla restituzione, da parte del medesimo (OMISSIS), della somma di Euro 100.709,10, quale preteso indebito -, compensava per meta' le spese di appello e poneva la restante meta' a carico dell'appellante (OMISSIS), liquidando per il secondo grado Euro 1.500,00, di cui Euro "1.000,00 per onorari";

che non ha svolto attivita' difensiva in questa sede l'intimato (OMISSIS);

che la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., e' stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio, in prossimita' della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico, articolato, mezzo e' denunciata, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 91, 92, 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c., L. n. 247 del 2012, articolo 13, Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4 e tabella allegata, del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 1, Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 1 e articolo 2233 c.c., assumendosi che la Corte territoriale, in assenza alcuna di motivazione, avrebbe liquidato gli onorari in misura addirittura inferiore al massimo di decurtazione consentita rispetto allo scaglione da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00, da prendersi a riferimento in ragione del valore della domanda attorea (Euro 100.000,00);

che il motivo e' manifestamente fondato in relazione alla censura (che puo' emendarsi nel riferimento all'evocato paradigma di cui dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, da intendersi, secondo la sostanza della denuncia, in quello dello stesso articolo 360, n. 4: cfr. Cass., sez. un., n. 17931/2013) di violazione del combinato disposto di cui all'articolo 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c., per non aver la Corte territoriale affatto motivato (Cass., S.U., n. 8053/2014, Cass. n. 20648/2015, Cass. n. 7402/2017) sulla misura della liquidazione delle spese processuali di secondo grado, operata ben al di sotto dei parametri minimi di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, con assorbimento delle ulteriori censure;

che, a tale ultimo riguardo, occorre, altresì, precisare che la censura, pure assorbita, di violazione dell'articolo 92 c.p.c. (sub "n)", a p. 11 del ricorso) va, comunque, intesa come rivolta a denunciare il quantum della liquidazione e non già la disposta compensazione delle spese del grado, altrimenti dovendosi reputare inammissibile per insanabile contraddittorietà con la decisa e netta intenzione del ricorrente di circoscrivere l'impugnazione, per l'appunto, al predetto profilo del quantum, come emerge chiaramente a p. 4 del ricorso (ove si afferma che la compensazione delle spese non e' oggetto di contestazione e il capo di sentenza impugnato e' solo quello della misura della liquidazione) e nelle stesse "conclusioni" del ricorso (pp. 11 e 12);

che, in relazione alla censura meritevole di accoglimento, va osservato quanto segue:

- il regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, emanato in forza della L. n. 247 del 2012, articolo 13, comma 6 e in un assetto ordinamentale che già contemplava l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9, convertito, con modificazione, dalla L. n. 27 del 2012), disciplina i "parametri" dei compensi all'avvocato per la prestazione professionale resa (per quanto interessa ai fini della presente decisione) in ambito giudiziale.

Tali "parametri", indicati dell'articolo 4, comma 1 del citato D.M., operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che muove da valori medi (indicati nella tabella allegata allo stesso Decreto Ministeriale n. 55 del 2014) su cui poter effettuare, poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali (aumento fino all'80 per cento, diminuzione fino al 50 per cento; per la fase istruttoria, l'aumento e' possibile fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento).

Non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (L. n. 794 del 1942, articolo 24; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente Decreto Ministeriale n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste

dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono solo criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale.

Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'articolo 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).

Pertanto, avverso la liquidazione dei compensi potrà denunciarsi in sede di legittimità la nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014, Cass. n. 20648/2015, Cass. n. 7402/2017) ovvero per error in iudicando, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ipotesi di violazione del limite di cui al citato articolo 2233 c.c., comma 2;

che, nella specie, la Corte territoriale, nonostante abbia liquidato un compenso (Euro 1.000,00 "per onorari", rispetto al quale compenso è da ritenersi disposta la compensazione per metà delle spese processuali, giacché il riferimento è alla complessiva liquidazione operata "per questo grado") che si discosta in modo certamente apprezzabile rispetto ai valori medi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 (scaglione da euro 52.001,00 a Euro 260.000,00, in ragione del valore della controversia di Euro 100.000,00: valore medio complessivo delle fasi Euro 13.185,00), non ha in alcun modo motivato siffatto scostamento, incorrendo, dunque, nell'anzidetto vizio di violazione di legge processuale;

che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c. e, alla stregua dei parametri anzidetti (secondo, quindi, il valore medio di Euro 13.185,00 complessivi), con una decurtazione del 20% (tenuto conto, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 1, della circostanza che il gravame - come emerge dalla sentenza impugnata - non presentava difficoltà particolari ed anzi si prestava ad agevole risoluzione), deve essere liquidata, a titolo di compensi, la somma complessiva di Euro 10.548,00, cui va aggiunta la somma di Euro 500,00 per esborsi (come risultante, per sottrazione, dalla stessa sentenza di appello), oltre accessori di legge; sulle indicate somme deve, quindi, operare la compensazione per il 50%;

che il (OMISSIS) soccombente va, altresì, condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, da distrarsi al difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario in questa sede.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito: condanna (OMISSIS) al pagamento della metà delle spese del grado di appello, che liquida, per l'intero, in Euro 10.548,00, per compensi e in Euro 500,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, compensando dette spese per la restante metà;

condanna il medesimo (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.